



Bellinzago Lombardo



Liscate



Pozzuolo Martesana

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

SETTORE N. 6 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Servizio Pianificazione Urbanistica / Edilizia Privata e Toponomastica / Autorizzazioni Paesaggistiche / SUAP e Commercio

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA **DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA** **- NOLEGGIO CON CONDUCENTE -**

APPROVATO ED ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE n.22 del 11/11/2025

SOMMARIO

<u>Art. 1 - Premessa</u>	<u>(pag. 3)</u>
<u>Art. 2 - Oggetto e definizione</u>	<u>(pag. 3)</u>
<u>Art. 3 - Figure giuridiche</u>	<u>(pag. 4)</u>
<u>Art. 4 - Cumulo dei titoli</u>	<u>(pag. 4)</u>
<u>Art. 5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni</u>	<u>(da pag. 4 a pag. 5)</u>
<u>Art. 6 – Commissione consultiva comunale – acquisizione pareri</u>	<u>(pag. 5)</u>
<u>Art. 7 – Bando di concorso</u>	<u>(pag. 5)</u>
<u>Art. 8 – Validità dei titoli abilitativi</u>	<u>(da pag. 5 a pag. 6)</u>
<u>Art. 9 - Trasferibilità dell'autorizzazione</u>	<u>(pag. 6)</u>
<u>Art. 10 - Sostituzione alla guida</u>	<u>(da pag. 6 a pag. 7)</u>
<u>Art. 11 - Obblighi dei titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio NCC</u>	<u>(pag. 7)</u>
<u>Art. 12 - Inizio dell'attività</u>	<u>(da pag. 7 a pag. 8)</u>
<u>Art. 13 - Caratteristiche degli autoveicoli</u>	<u>(pag. 8)</u>
<u>Art. 14 - Tariffe</u>	<u>(pag. 8)</u>
<u>Art. 15 - Fermo e sostituzione dei veicoli</u>	<u>(pag. 8)</u>
<u>Art. 16 - Comportamento del titolare del servizio NCC durante il servizio</u>	<u>(pag. 8)</u>
<u>Art. 17 - Comportamento degli utenti</u>	<u>(da pag. 8 a pag. 9)</u>
<u>Art. 18 - Pubblicità sui veicoli</u>	<u>(pag. 9)</u>
<u>Art. 19 – Vigilanza e sanzioni</u>	<u>(da pag. 9 a pag. 10)</u>
<u>Art. 20 – Disposizioni finali</u>	<u>(pag.10)</u>

ART. 1 - PREMESSA

I Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo Martesana, a termini dei rispettivi Statuti comunali, hanno costituito l'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' giusto atto costitutivo in data 16 giugno 2016; i sopra elencati Comuni con rispettive deliberazioni consiliari hanno approvato la convenzione per il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali.

Sulla base di tale convenzione è stata trasferita all'Unione la funzione relativa all'Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto comunale, la cui articolazione in è MISSIONE n. 10: trasporti e diritto alla mobilità; PROGRAMMI/SERVIZI: n. 5 – Viabilità e infrastrutture stradali;

La suddetta convenzione prevede che la titolarità dell'indirizzo politico e della potestà regolamentare, fatte salve le competenze che per legge restano in capo al Sindaco o al Comune, spetta agli organi competenti dell'Unione per tutte le funzioni, servizi ed attività trasferite.

Analogamente, anche relativamente alle competenze che restano in capo ai Comuni, per altre disposizioni di legge ovvero per espresse volontà e scelte politiche, il conferimento all'Unione riguarda l'aspetto strumentale, organizzativo, di coordinamento e gestionale dei servizi e delle attività.

L'art 4 comma 2 della L. n. 21/1992 -Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea- specifica, inoltre, che nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

ART. 2 - OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea noleggio con conducente (NCC), nel rispetto della seguente normativa:
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 – *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”* -Testo in vigore dal: 29-08-2017 – vigenti al 16-01-2019
 - Legge 11 febbraio 2019 n. 12 *“Testo in vigore dal 13/02/2019 – Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (GU n.36 del 12-2-2019)”*
 - Decreto Legge 29 dicembre 2018, n. 143 *“Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”* e s.m.i.;
 - Circolare del 02 gennaio 2019 prot. n. 18 – NCC e Taxi
 - Nuovo Codice della Strada – art. 85 – Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”* e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.
 - D.M 25 maggio 2021, n. 219 *“Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento tecnico di cui all'art. 75 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”*.
 - Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 *“Disciplina del settore dei trasporti”* e s.m.i.;
 - Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* e s.m.i.
 - Legge 16 dicembre 2024, n. 193 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”* e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 21/1992 sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale;
3. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 21/1992:
 - il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
 - lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse;
 - la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.

ART. 3 - FIGURE GIURIDICHE

1. Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 21/1992 i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della L. n. 443/1985;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 4 - CUMULO DEI TITOLI

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. n. 21/1992 l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 5 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C., disciplinato dal presente regolamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in un Comune Italiano, che abbia raggiunto la maggiore età;
 - b) non aver riportato una o più condanne, definitive, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni per reati non colposi o per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
 - c) non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 (Normativa antimafia);
 - d) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
 - e) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 267/1942;
 - f) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dalla competente ATS o dal Medico del Lavoro a ciò abilitato;
 - g) essere iscritto alla Sezione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 25 comma 2-bis della L. R. n. 6/2012;
 - h) non aver trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L. 21/1992;
 - i) non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza taxi o autorizzazione NCC sia da parte dei Comuni dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana sia da parte di altri Comuni;
 - j) non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa;
 - k) avere la proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, da gestire nelle forme giuridiche previste dall'articolo 3 del presente Regolamento;
 - l) avere la sede operativa e almeno una rimessa, in base a valido titolo giuridico, nel territorio del Comune in cui si richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L. 21/1992 e s. m. i.
 - m) aver stipulato regolare polizza di assicurazione relativa all'autovettura per la responsabilità civile e contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate.

I requisiti dal punto a) al punto i) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al Bando e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse; gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio.

I requisiti dal punto j) al punto m) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al Bando o da comprovare entro i 30 giorni successivi all'assegnazione dell'autorizzazione; gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio.

2. Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti elencati al comma precedente devono essere posseduti almeno da una persona fisica inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società. In caso di cooperativa devono essere posseduti da un socio della stessa.
3. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

ART. 6 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE - ACQUISIZIONE PARERI

1. La Commissione consultiva comunale costituita ai sensi dell'art.4 comma 4 della L. n. 21/92 è nominata con decreto del Presidente dell'Unione Adda Martesana entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dura in carica 4 anni, ma continua comunque ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.
La Commissione che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti e ed è composta da:
 - a) Il Presidente dell'UNIONE Adda Martesana;
 - b) il Responsabile del Servizio SUAP e Commercio o suo delegato;
 - c) il Comandante del corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative;
2. Ai componenti della Commissione non sono erogati gettoni e le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente comunale.
3. La Commissione delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno tre suoi componenti ed è tenuta a esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente Regolamento; in caso di parità prevale il voto dato dal Presidente.
4. La convocazione è operata dal Presidente, che stabilisce anche l'Ordine del giorno, anche su richiesta di uno dei componenti.
5. Il Presidente può richiedere e autorizzare la presenza anche di soggetti terzi, qualora lo ritenga necessario o anche solo opportuno per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; l'indicazione dei predetti soggetti terzi sarà previamente indicata nella convocazione.

ART. 7- BANDO DI CONCORSO

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC sono rilasciate dall'Unione Adda Martesana per le singole amministrazioni comunali interessate, attraverso bando di pubblico concorso per titoli e/o esami, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
2. Il bando di concorso viene indetto, a cura del Responsabile del Servizio SUAP e Commercio, a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Comunale del territorio interessato.
3. Il bando di concorso dovrà contenere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al bando;
 - c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda e il termine di presentazione della domanda;
 - d) lo schema della domanda di ammissione al bando e i documenti da allegare;
 - e) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione con relativi punteggi e indicazione dei criteri di valutazione;
 - f) i compiti della commissione di valutazione e le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - g) le modalità di rilascio dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

ART. 8 - VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento esse possono essere oggetto di controllo da parte dei soggetti meglio indicati nell'art. 19 del presente Regolamento, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità della licenza o dell'autorizzazione.
3. Nell'autorizzazione sono indicati:
 - a) il numero dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto persona fisica titolare dell'autorizzazione;
 - c) la sede dell'impresa;
 - d) la sede della rimessa;
 - e) la targa;
 - f) l'eventuale rappresentante per le forme di cui all'articolo 7 della L. n. 21/1992;
 - g) elenco nominativo del personale autorizzato alla guida e dei collaboratori familiari, come previsto dall'articolo 10 comma 4 della L. n. 21/1992;
 - h) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
4. Tutte le variazioni intervenute devono essere parimenti indicate nell'autorizzazione, dandone comunicazione al SUAP attraverso il portale telematico dedicato.
5. Nei casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta.

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. n. 21/1992 l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
2. Il soggetto designato dal titolare per il trasferimento può acquisire la titolarità dell'autorizzazione qualora:
 - a) ricorrano i requisiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) non sia stata, nel quinquennio precedente, titolarità di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio NCC.
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. n. 21/1992 in caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio SUAP e Commercio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L. 21/1992 al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. L'autorizzazione per il servizio NCC rientra nella disponibilità dell'Amministrazione comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti, nei termini ed alle condizioni in essi specificati.
6. Durante il decorso dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio per un periodo non superiore a 60 giorni, a fronte della possibilità di sostituzione alla guida di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 10 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 21/1992:
 - I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Pag. 6/10

- Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
 - I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, se iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile. L'elenco dei collaboratori familiari dovrà essere inoltrato all'ufficio comunale competente.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente dandone comunicazione al SUAP attraverso il portale telematico dedicato. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e relativa la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento nonché l'impegno a formalizzare il rapporto di lavoro in base alla normativa vigente.
 3. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento. In caso di silenzio interviene comunque il silenzio assenso decorsi 30 giorni.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO NCC

Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 21/1992:

1. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3 comma 3 della L. n. 21/1992, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
 - a) targa del veicolo;
 - b) nome del conducente;
 - c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e) dati del fruitore del servizio.
 Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

ART. 12 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio o dell'avvenuto trasferimento del titolo abilitativo.
2. Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni per comprovati e giustificati motivi.

3. L'inizio dell'attività è subordinato:
- a) alla presentazione all'ufficio SUAP, attraverso il portale telematico dedicato, della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall' art. 5 del presente regolamento.
 - b) all'iscrizione nel registro informatico pubblico nazionale (RENT) ai sensi del D. L. 135/2018 e s.m.i.

ART. 13 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai sensi degli art. 12 della L. n. 21/1992:
 - le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con l'indicazione degli estremi dell'Autorizzazione e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
 - i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le normative regionali vigenti atte a ridurre i carichi inquinanti.
2. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti diversamente abili ai sensi dell'art. 14 della L. n. 21/1992.

ART. 14 - TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. n. 21/1992 il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 15 - FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire temporaneamente un veicolo perché guasto od in riparazione, può farlo purché con altro veicolo avente i previsti requisiti, dopo averne chiesto l'autorizzazione al Comune.
2. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne il nulla-osta all'ufficio SUAP, attraverso il portale telematico dedicato, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso la M.C.T.C. di competenza.

ART. 16 - COMPORTAMENTO DEL TITOLARE DEL SERVIZIO NCC DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il titolare del servizio NCC, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente Regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) tenere con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché l'autorizzazione all'esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;
 - b) prestare assistenza ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo taxi o NCC entri in avaria;
 - e) consegnare al competente servizio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - f) comunicare al competente servizio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
 - g) trasportare obbligatoriamente i cani accompagnatori dei non vedenti, senza alcun sovrapprezzo;
 - h) accettare in ogni condizione pagamenti con POS/carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente e senza alcun sovrapprezzo;
 - i) rilasciare all'utente ricevuta di avvenuto svolgimento del servizio, indicando i dati precisi della prestazione resa (giorno, orari, località di partenza e arrivo, targa del veicolo, etc...) e l'attestazione di avvenuto pagamento, con specificazione chiara della somma pagata;
 - j) informare il servizio comunale competente entro il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata;
 - k) assumere con il pubblico un comportamento corretto;
2. I conducenti di veicoli N.C.C. hanno il divieto di:
 - a) interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
 - b) durante la corsa fumare e/o mangiare;
 - c) permettere la conduzione del veicolo ad altri anche se in possesso di patente idonea;

ART. 17 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) arrecare disturbo, molestia, fastidio, disagio o turbativa al conducente;

- c) chiedere, contro la volontà del conducente, di mettere in funzione gli apparecchi audio-fono-visivi di cui sia eventualmente equipaggiato il veicolo come optional;
 - d) commettere atti illeciti di ogni genere durante l'espletamento del servizio;
 - e) chiedere al conducente di compiere servizi diversi dalla prestazione di taxi/NCC;
 - f) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista o NCC, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;
 - h) scendere dal veicolo mentre è in movimento, finché non è completamente fermo;
 - i) sporcare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - j) compiere atti contrari alla decenza, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - k) scendere dal veicolo prima di aver versato il corrispettivo dovuto per il trasporto.
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il diritto al risarcimento dei danni causati all'autovettura e/o al suo conducente, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 18 - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

1. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 235/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e dai regolamenti comunali vigenti previa presentazione di apposita istanza sul portale telematico SUE e successivo versamento del canone previsto, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.

ART. 19 - VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza del servizio NCC è affidata ai funzionari del Comune competenti per materia e agli agenti della Polizia Locale, fatti salvi i compiti e le attribuzioni in materia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della normativa vigente.
2. Il Responsabile del servizio comunale competente procede alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.
3. Ai sensi dell'art. 11-bis della L. n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli art. 85 e 86 del D. Lgs n. 285/1992 e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992 è punita:
- a) con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.
4. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 6/2012, sono previste le seguenti sanzioni:
- a) La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dall'ufficio competente comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art.4 comma 4 della L. 21/1992.
 - b) L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:
 - dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
 - del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla L. 21/1992;
 - del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla L. 21/1992.La revoca è disposta dall'ufficio competente comunale che ha rilasciato l'autorizzazione.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 5 del presente Regolamento, comportano la decadenza del titolo, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma successivo.

6. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione, di revoca e di decadenza è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Dirigente competente si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato.
7. La decadenza e la revoca sono comunicate all'ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
8. Ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni è il biennio precedente al quale viene accertata la prima violazione, tali sanzioni sono applicate ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981 previo accertamento dei fatti, garantendo al titolare di licenza il diritto alla difesa.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. n. 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
3. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione tutti gli adempimenti giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal presente atto.